

CIRCOLARE n. 04/2022

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER MINIMI E FORFETTARI

Gentile Cliente,

a partire **dal 1° luglio 2022** anche i soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all'art. 27 DL 98/2011 (cd regime dei minimi) e i soggetti passivi che applicano il regime di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 (cd regime forfettario) **dovranno emettere la fattura elettronica** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate tra soggetti residenti in Italia**.

L'obbligo sopra citato non riguarda i **soggetti** minimi e forfettari che nell'anno solare precedente hanno realizzato un **fatturato ragguagliato all'anno solare non superiore a 25.000 Euro**, i quali saranno **esonerati dall'obbligo fino al 31 dicembre 2023**.

In breve alcune regole:

- i **termini di emissione della fattura elettronica** (equivalenti a quelli di emissione della fattura cartacea) sono: **dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** (ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972) per le **fatture immediate** ed il quindici del mese successivo all'effettuazione dell'operazione per le **fatture differite**. Ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **per il solo terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le sanzioni** di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, **se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;
- **FATTURA IMMEDIATA**: è definita fattura immediata la fattura emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione
- **FATTURA DIFFERITA**: è definita fattura differita la fattura riepilogativa relativa a più operazioni compiute nello stesso mese; le singole operazioni devono essere documentate da DDT o da altro documento equivalente (es. avviso di parcella)
- la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all'**applicazione dell'imposta di bollo di 2 euro** che non potrà più essere apposta con marca da bollo "fisica" ma dovrà essere apposta in modo virtuale con la **spunta "SI" del campo "Bollo"**

virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo della fattura supera i 77,47 euro;

- Le operazioni di considerano effettuate come segue:

CESSIONE DI BENI	alla data di consegna o spedizione (con vettore) dei beni
PRESTAZIONE DI SERVIZI	al momento del pagamento del corrispettivo : - Bonifico: giorno dell’accredito delle somme - Assegno: quando viene consegnato il titolo - Ri.ba: giorno dell’accredito/incasso - Tessere prepagate: al momento dell’acquisto della tessera - Carta di credito: giorno di utilizzo della carta
CESSIONE DI IMMOBILI	alla data di stipula dell’atto
CESSIONE DI UN BENE O DI UN’OPERA TRAMITE UN CONTRATTO DI APPALTO	alla data di pagamento del corrispettivo (viene considerata prestazione di servizi)
CESSIONE DI UN BENE TRAMITE FORNITURA CON POSA IN OPERA	alla data di consegna o spedizione (viene considerata cessione di beni)



ATTENZIONE:

Qualora, **prima** del verificarsi degli eventi sopra indicati, venga **emessa fattura** o venga **incassato in tutto o in parte il corrispettivo** (es. pagamento di un acconto), l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data della fattura o a quella dell’incasso.

Gli elementi obbligatori della fattura

In base alle norme Iva (Dpr 633 del 1972) la fattura deve contenere:

- data di emissione e «n. progressivo che la identifichi in modo univoco»;
- dati del cedente o prestatore e sua «partita Iva»;
- dati del cessionario o committente e sua «partita Iva» (o numero di identificazione Iva Ue, se soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue) o codice fiscale, se «non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione»;
- «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi»;
- «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;
- corrispettivi e altri dati per la determinazione della base imponibile;
- imponibile, aliquota e imposta;

- per le fatture differite: in alternativa al «dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo» con dati dell'articolo 1, comma 3, Dpr 14 agosto 1996, n. 472» (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E);
- per l'emissione delle fatture elettroniche va indicato obbligatoriamente il Codice Destinatario fornito dal cliente oppure la PEC del cliente, ad eccezione delle fatture emesse a soggetti privati come qui di seguito riportato.

Fatture a soggetti PRIVATI (senza partita Iva)

Nella fattura elettronica non dovrà essere indicato l'indirizzo PEC e nel campo CODICE DESTINATARIO andrà inserito il codice 00000000 (cioè 7 zeri). Andrà compilato il campo codice fiscale del cessionario/committente e NON il campo ID fiscale Iva.

L'emittente dovrà:

- consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia cartacea o digitale (su file, ad esempio pdf) della fattura elettronica;
- comunicare al cliente che il documento originale è messo a disposizione nella sua area riservata di Fisconline.

Rientrano tra i soggetti definiti privati anche i minimi e i forfettari con volume affari inferiore ad Euro 25.000, gli enti non commerciali privi di partita Iva (es le associazioni), i condomini, i consorzi privi di partita Iva.

Come effettuare il passaggio alla fatturazione elettronica?

Nei prossimi giorni ciascun soggetto obbligato dal 1° luglio 2022 che non sia già dotato di software sarà contattato dallo studio per valutare insieme la soluzione informatica migliore per il passaggio alla fatturazione elettronica.

Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 08/06/2022

Studio Peretto Luisa

SIS Studio impresa Semplice Srl